



**REGIONE TOSCANA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23-06-2008 (punto N. 7)**

**Delibera**

**N .495**

**del 23-06-2008**

*Proponente*

ANNA RITA BRAMERINI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI

*Pubblicita'/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

*Dirigente Responsabile:* Alfredo Cianci

*Estensore:* Alessandro Castaldi

*Oggetto:*

Pubblicazione dell'avviso, ai sensi dell'art. 27 comma 3 della L.R. 61/2007, dell'approvazione del Piano Straordinario da parte delle Comunità d'Ambito ATO 7 - Arezzo, ATO 8- Siena e ATO 9 - Grosseto.

*Presenti:*

ANNA RITA BRAMERINI

AMBROGIO BRENNNA

RICCARDO CONTI

AGOSTINO FRAGAI

FEDERICO GELLI

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

GIUSEPPE BERTOLUCCI

EUGENIO BARONTI

MARCO BETTI

*Assenti:*

CLAUDIO MARTINI

MASSIMO TOSCHI

PAOLO COCCHI

*Note:*

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Vista la L.R. 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e successive modifiche;

Vista la L.R. 22 novembre 2007, n. 61 “Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti”;

Preso atto della nuova delimitazione degli ATO introdotta con l’art. 18, comma 1 della L.R. 61/2007, di modifica dell’art. 24 comma 1 della L.R. 25/1998: “*Al fine della gestione integrata dei rifiuti urbani sono istituiti i seguenti ATO:*

*ATO Toscana Centro, costituito dai Comuni compresi nelle Province di Firenze, Prato e Pistoia;*

*ATO Toscana Costa, costituito dai Comuni compresi nelle Province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno;*

*ATO Toscana Sud, costituito dai Comuni compresi nelle Province di Arezzo, Siena e Grosseto.”*

Richiamato l’art. 26 comma 1, 2 e 3 della L.R. 61/2007 “*1. Le Comunità d’ambito di cui all’articolo 24 della L.R. 25/1998, individuano un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, fatte in ogni caso salve le concessioni che non risultano cessate ai sensi dell’articolo 113, comma 15 bis del D. Lgs. 267/2000. 2. L’affidamento al gestore di cui al comma 1 ha ad oggetto anche i servizi svolti dai soggetti titolari delle concessioni che non risultano cessate ai sensi dell’articolo 113, comma 15 bis, del d.lgs. 267/2000, a decorrere dalla data della loro scadenza. 3. Le comunità d’ambito di cui all’articolo 24 della l.r. 25/1998, provvedono ad avviare le procedure per l’affidamento del servizio, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, entro centoventi giorni dalla data della loro costituzione”;*

Richiamato l’art. 27, comma 1, della L.R. 61/2007 che recita “*Ai fini di cui all’articolo 26, comma 3, le Comunità d’ambito già esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge appartenenti a ciascun ATO di cui all’articolo 24 della L.R. 25/1998, d’intesa tra loro e sulla base dei piani provinciali vigenti, provvedono all’approvazione del piano straordinario per i primi affidamenti del servizio avente i contenuti di cui al comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Comunità d’ambito trasmettono la proposta di piano alle Province che esprimono un parere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza dell’espressione del parere, le Comunità d’ambito procedono in ogni caso all’approvazione del piano.”;*

Richiamato l’art. 27, comma 2, della L.R. 61/2007 che indica i contenuti del Piano straordinario per i primi affidamenti del servizio: “*Il piano ha i seguenti contenuti:*

*a) censimento delle opere, degli impianti e delle tipologie di servizio esistenti;*

*b) individuazione, in conformità a quanto previsto dai piani provinciali, delle opere e degli impianti da realizzare necessari per il raggiungimento dell’autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani a livello dei nuovi ambiti, indicando i tempi di realizzazione degli stessi. Ciò fatta salva la possibilità di procedere alla stipula delle convenzioni di cui all’articolo 25 della L.R. 25/1998 con altra Comunità d’ambito, nel caso in cui l’obiettivo non risulti raggiungibile;*

*c) predisposizione, previa definizione del connesso modello gestionale ed organizzativo, dei piani economici e finanziari degli interventi di cui alla lettera b), con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle risorse disponibili, di quelle da reperire, nonché dei proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato;*  
*d) indirizzi e prescrizioni per l'organizzazione del servizio”;*

Ricordato che il Piano straordinario, ai sensi dell'art. 27 comma 1 della L.R. 61/2007, è approvato per i fini di cui al comma 3 dell'art. 26 della L.R. 61/2007, e che proprio per tali motivi costituisce preciso quadro di riferimento sulla base del quale *“le Comunità d'Ambito di cui all'art. 24 della L.R. 25/1998, provvedono ad avviare le procedure per l'affidamento del servizio, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, entro centoventi giorni dalla data della loro costituzione”;*

Visto l'art. 27, comma 3, della L.R. 61/2007 che recita *“I piani di cui al comma 1 sono trasmessi alla Giunta regionale, che provvede alla pubblicazione del relativo avviso sul BURT”;*

Visto l'art. 27, comma 4, della L.R. 61/2007 che recita *“I piani di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data della loro pubblicazione e restano in vigore fino all'approvazione dei piani industriali di cui all'articolo 27 della L.R. 25/1998 da parte delle Comunità d'ambito degli ATO di cui all'articolo 24 della L.R. 25/1998. I piani industriali già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei piani di cui al comma 1”;*

Ritenuto di dover procedere separatamente alla pubblicazione dell'avviso dell'approvazione dei piani, in quanto ad oggi non tutti sono pervenuti;

Visti i pareri di competenza espressi ai sensi dell'articolo 27 comma 1 della L.R. 61/07 dalla Provincia di Arezzo con delibera GP n 211 del 7/04/08, dalla Provincia di Grosseto con delibera GP n 64 del 8/04/08 e dalla Provincia di Siena con delibera GP n 53 del 8/04/08;

Considerato che il Piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla L.R. 61/2007 relativo all'ATO Toscana Sud è stato approvato dalle Assemblee delle Comunità d'Ambito dell'ATO 7-Arezzo (deliberazione n. 6 del 9/4/2008), dell'ATO 8-Siena (deliberazione n. 12 del 15/4/2008) e dell'ATO 9-Grosseto (deliberazione n. 5/A del 16/4/2008), e trasmesso alla Regione Toscana con lettera in data 17/4/2008 a firma congiunta dei Presidenti delle tre Comunità d'Ambito ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 27, comma 3, della L.R. 61/2007 e che esso è costituito dall'elaborato *“Piano Straordinario – Area Vasta ATO 7, ATO 8 e ATO 9 (rev. 39 del 17/4/2008)”* e dall'allegato n. 1;

Rilevato che il Piano trasmesso contiene nella premessa e nell'introduzione argomentazioni interpretative concernenti l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e la realizzazione dei nuovi impianti;

Rilevato altresì che le argomentazioni di cui al precedente capoverso non rientrano tra i contenuti del Piano straordinario, come individuati al comma 2 dell'articolo 27 della L.R. 61/2007;

Rilevato inoltre che le indicazioni di cui al precedente capoverso si fondano su un'interpretazione del combinato disposto di cui all'art. 28, comma 1, lettera b, della L.R. 61/2007 ed all'art. 204 del D.Lgs. 152/2006, in base alla quale l'ATO ritiene di poter affidare la realizzazione dei nuovi impianti individuati nel piano straordinario agli attuali gestori, indipendentemente dalla condizione di salvaguardia di cui all'art. 113 comma 15 bis del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto che l'interpretazione di cui al precedente capoverso contrasti con l'art. 28 della L.R. n. 61/2007 che recita: *“Gli interventi di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), sono realizzati secondo quanto previsto all'articolo 202, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006: a) dai nuovi soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 26; b) dai soggetti titolari delle concessioni che non risultano cessate ai sensi dell'articolo 113, comma 15-bis del D.Lgs. n. 267/2000.2. I gestori di cui al comma 1, lettera b), provvedono alla realizzazione degli interventi previsti nei piani straordinari di cui all'articolo 27 ubicati nel territorio di competenza. Ove necessario, gli atti di affidamento del servizio sono conseguentemente adeguati;*

Considerato che l'eventuale stipula di convenzioni d'ambito per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano straordinario fra le attuali Comunità e soggetti non legittimati possa pregiudicare gravemente l'attuazione della L.R. 61/2007 ed in particolare lo svolgimento da parte della costituenda Comunità Toscana Sud delle attività di cui agli artt. 26, 27 e 28 della stessa legge;

Considerato che, ai sensi del citato art. 26 della L.R. 61/2007, il soggetto competente a compiere tutte le attività necessarie all'affidamento del servizio - fra le quali rientra altresì la verifica dei soggetti gestori *“che non risultano cessate ai sensi dell'articolo 113, comma 15-bis del D.Lgs. n. 267/2000”* e l'eventuale adeguamento degli atti d'affidamento al fine della realizzazione degli impianti - è la Comunità d'ambito istituita ai sensi dell'art. 24 della L.R. 25/1998;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 3, della L.R. 61/2007 le nuove Comunità d'Ambito di cui all'art. 24 della L.R. 25/1998 subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle corrispondenti comunità degli ATO già esistenti;

Ritenuto pertanto necessario, in considerazione del disposto di cui agli artt. 24, comma 3, e 26, comma 3, riportati ai due precedenti capoversi, che siano le nuove Comunità a verificare i requisiti dei concessionari non cessati ai sensi dell'art. 113, comma 15 bis, del D.Lgs. 267/2000, ed conseguentemente all'individuazione dei soggetti legittimati alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano straordinario, verifica che deve essere compiutamente motivata alla luce della normativa e della giurisprudenza sull'affidamento dei servizi;

Considerato che ai fini della verifica di cui al precedente capoverso, salvi i casi di affidamenti conferiti con gara pubblica, è indispensabile rilevare:

- che l'atto di concessione sia antecedente al 31 dicembre 2006;
- che il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica;
- che le concessioni siano affidate a società *“in house”*;

Considerato che per le concessioni affidate alle società *“in house”* è necessaria l'esistenza dei seguenti requisiti:

- il soggetto affidatario deve essere sottoposto ad un controllo, da parte delle amministrazioni cui fa riferimento, analogo a quello esistente tra una pubblica amministrazione ed un proprio servizio od ufficio;
- il capitale del soggetto affidatario deve essere interamente pubblico;
- il capitale deve essere interamente pubblico sia prima che dopo l'affidamento; la successiva cessione di quote è incompatibile con l'affidamento in-house;
- l'attività del soggetto affidatario deve essere prevalentemente rivolta alla realizzazione degli scopi stabiliti dagli enti pubblici controllanti; altre eventuali attività devono avere carattere marginale.

Per tutto quanto espresso in premessa;

A voti unanimi

## DELIBERA

1. Di ritenere che la premessa e l'introduzione del piano straordinario non costituiscano parte integrante del piano medesimo, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della L.R. 61/2007;
2. Di dare avviso, ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4 dell'articolo 27 della LR 61/2007, dell'avvenuta approvazione da parte delle Comunità d'Ambito ATO 7-Arezzo, ATO 8-Siena e ATO 9-Grosseto del Piano straordinario;
3. Di dare avviso che il Piano straordinario è depositato e consultabile presso le sedi delle Comunità d'Ambito ATO 7-Arezzo Piazza S.Maria in Gradi 4 Arezzo; ATO 8-Siena Via A. Rosi 24 Siena; e ATO 9-Grosseto Via Gramsci 2/d Grosseto;
4. Di dare mandato alla Comunità d'Ambito Toscana Sud – non appena costituita - di individuare, con provvedimento motivato alla luce dei requisiti richiamati in premessa, al fine dell'affidamento del servizio di gestione integrata di cui all'art. 26 della stessa L.R. 61/2007, i concessionari non cessati ai sensi dell'art. 113, comma 15 bis, del D.Lgs. 267/2000, e, conseguentemente, i soggetti legittimati alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano straordinario, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b);
5. di dare comunicazione alla Regione, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della L.R. 61/2007;
6. Il presente avviso è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile  
ALFREDO CIANCI

Il Direttore Generale  
MAURO GRASSI